



COMUNE DI AREZZO
PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO E TRASPORTO PER CONFERIMENTO AD IMPIANTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SITUATI IN LOC. SPICCHIO NEL COMUNE DI AREZZO.

DISCIPLINARE DI GARA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare amministrativo di gara si applica alla procedura aperta, svolta con strumenti telematici all'interno della piattaforma START, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, carico e trasporto per conferimento ad impianto e smaltimento/recupero dei rifiuti situati in loc. spicchio nel comune di Arezzo per un importo superiore alla soglia comunitaria ovvero pari a € 570.000,00 (IVA esclusa corrispondente al valore contrattuale), con il criterio del minor prezzo.

Il presente disciplinare recepisce la normativa vigente e, in particolare, le novità e le modifiche al decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito Codice) introdotte dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e dalle altre disposizioni normative intervenute, nonché il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021 n. 148.

PREMESSE

Con determina a contrarre n.1932 del 22.07.2022, il Comune di Arezzo ha stabilito di espletare una procedura aperta per l'affidamento del servizio suddetto, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è Arezzo . [codice NUTS ITI18]

CIG:9332439C48

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Alessandro Forzoni, Direttore dell'Ufficio Tutela Ambientale - indirizzo posta elettronica: a.forzoni@comune.arezzo.it;

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma Start avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della suddetta Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della suddetta Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e quanto previsto nella documentazione di gara presente all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla

base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma della regione Toscana Start.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'accesso è altresì possibile mediante inserimento delle credenziali create in sede di registrazione alla

piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma START devono essere effettuate al seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com con orario da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30.

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale d'appalto, comprensivo al proprio interno della parte descrittiva e prestazionale;
- 2) Bando di gara;
- 3) Relazione tecnica;
- 4) Disciplinare di gara;
- 5) Schema di contratto.
- 6) Patto d'integrità
- 7) Informativa privacy
- 8) Allegato A al disciplinare di gara: modello dichiarazione impresa ausiliaria;
- 9) Allegato B al disciplinare di gara: DGUE;
- 10) Allegato D al disciplinare di gara: modello dichiarazione di conformità alla garanzia provvisoria

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo e sulla Piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno entro il giorno 23 agosto 2022 ovvero entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti sezione "Comunicazioni", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite informato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell'apposita sezione "Comunicazioni". Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando esclusivamente la piattaforma START.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l' appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui all'articolo 21;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO , IMPORTO E SUDDIVISIONI IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'appalto è l'esecuzione della raccolta, il carico, il trasporto per conferimento ad impianto e smaltimento/recupero dei rifiuti situati in loc. Spicchio nel comune di Arezzo, su terreno identificato al Sez. A Foglio 62 particella 133 del Catasto Urbano del Comune di Arezzo. I rifiuti sono stati classificati come rifiuti speciali non pericolosi da ARPAT con attribuzione del codice CER 191204 (plastica e gomma), e consistono in frammenti plastici costituiti da sfridi e granuli derivanti da operazioni di recupero per triturazione di cavi elettrici. I rifiuti si trovano sul sito a seguito di abbandono operato dal proprietario, interessato quindi da ordinanza di rimozione e smaltimento; non avendo i soggetti obbligati ottemperato all'ordinanza di rimozione si è determinata la necessità di esecuzione in danno da parte del comune ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti si trovano giacenti su terreno pavimentato, in parte contenuti all'interno di big bag, parzialmente fuoriusciti per rottura di alcuni di essi o accumulati direttamente sul terreno in cumuli

di varie dimensioni dell'altezza massima di circa 1,5-2 m.

Il servizio comprende, oltre a tutti gli oneri necessari per la rimozione dei rifiuti, il loro trasporto e smaltimento/recupero, ogni altro onere annesso ed adempimento amministrativo in conformità alle norme vigenti (compilazione formulari, eventuali moduli transfrontalieri, relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri di carico-scarico, compilazione del MUD, firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero finale).

Le modalità di svolgimento del servizio richiesto sono, comunque, dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art.51, comma 1) del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto il servizio è caratterizzato dall'uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile una sua suddivisione in lotti.

3.2 Importo totale a base di gara

l'importo complessivo del servizio è stato così quantificato:

Stima dei rifiuti presenti		
	Volume	Peso specifico Peso totale
	3000 mc	0,650 ton/mc 1950 t
Importo totale dei servizi da computo metrico		
1	Operazioni preliminari e accessorie: redazione piano di rimozione rifiuti, prelievo di campioni e analisi (comprese quelle al termine delle attività), allestimento del cantiere	40000
2	Operazioni di confezionamento e carico dei rifiuti, compresa la fornitura di ogni mezzo necessario, materiali, di consumo, DPI, gestione di registri e formulari	50000
3	Costi di trasporto e conferimento presso impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti CER 191204 (plastica e gomma)	€ 480.000,00
4	Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)	€ 0,00
	Totale servizi	€ 570.000,00
5	IMPORTO TOTALE	€ 570.000,00
6	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 570.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge. Per il presente appalto non sono previsti rischi da interferenze e non è pertanto prevista la redazione del DUVRI; conseguentemente l'importo per gli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0.

L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il costo della manodopera è stato stimato per un valore

non superiore al 10% ca. del valore del Servizio oggetto della presente procedura sulla base dei seguenti elementi:

- personale potenzialmente necessario per l'espletamento del servizio ;
- CCNL generalmente applicati nel settore (Autotrasporti merci e logistica – FISE – Igiene ambientale - Multiservizi), in base al costo orario per tipo di figura professionale e livello;
- Costo medio orario del personale dipendente di cui alle relative Tabelle Ministeriali.

Oltre agli oneri aziendali, l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera; dovrà essere in grado, a richiesta, di illustrare le modalità con le quali è stato calcolato tale costo.

In caso di costi medi orari inferiori alle tabelle determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata.

4 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI

Si rinvia a quanto indicato all'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto

Alla scadenza il contratto s'intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto nei tempi e con le modalità dettagliate negli atti di gara. Non è pertanto ammessa l'interruzione del servizio.

OPZIONI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi

altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 – REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. pena di esclusione. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere dichiarati all'interno del DGUE e devono essere trasmessi mediante Avcpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale/idoneità professionale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento "PASOUE", da produrre in sede di partecipazione alla gara. Ogni altra dichiarazione è comunque passibile di verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 art. 212 per la categoria 4 classi A,B,C oppure categoria 8 classi A, B, C (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi);

c) possesso della dichiarazione del proprietario o gestore di almeno due impianti di recupero / smaltimento circa la disponibilità a ricevere rifiuti C.E.R. 19.12.04 per un quantitativo totale di circa 2000 t stimate.

Tale dichiarazione dovrà essere allegata nell'apposito spazio informatico "Dichiarazione smaltimento rifiuti".

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti al punto 7.1, sub a) e sub b), la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Non sono previsti requisiti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- aver svolto nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, a favore di soggetti privati/pubblici, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, di valore complessivo pari o superiore a €. 250.000,00 esclusa IVA oppure dal peso complessivo di 1.500 t;

In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 all'interno del DGUE nell'apposita scheda (parte IV, sezione C).

La comprova del requisito sub 7.3) , è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità, contrassegnato con le lettere a) e b) all'art. 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale, di cui al punto 7.3), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui ai punti 7.1. lettere a) e b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria qualora lo richieda la Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.105 c.1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i e non saranno consentite cessioni del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, c.1, lettera d), dello stesso decreto.

Il subappalto è consentito nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, come indicato all'art 8 del Capitolato d'appalto.

10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato dell'affidamento (€ 11.400,00) , salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:
- 2) **una dichiarazione di impegno, per ogni lotto di partecipazione**, da parte di un istituto

bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) tramite i sistemi di pagamento del Comune di Arezzo consultabili a questo link <https://www.comune.arezzo.it/servizio-tesoreria-cc-postali-del-comune-arezzo>)

con causale "Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto per affidamento del servizio di raccolta, carico e trasporto per conferimento ad impianto e smaltimento/recupero dei rifiuti cig:9332439C48";

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione

espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005;

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico per fruire di dette riduzioni:

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ;

- inserisce nel sistema telematico, nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della

certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 – SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto sopralluogo obbligatorio. Tuttavia gli operatori economici interessati potranno chiedere di effettuare un sopralluogo per prendere conoscenza dell'esatta ubicazione e delle condizioni logistiche e tecniche. Il sopralluogo, qualora richiesto, verrà effettuato previo appuntamento. L'appuntamento medesimo dovrà essere fissato con i seguenti referenti: Tommaso Mori 0575/377538 t.mori@comune.arezzo.it, Sauro Lastrucci 0575/377546 sauro.lastrucci@comune.arezzo.it

12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 70,00 come da delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021, con le modalità indicate sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara".

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

I concorrenti devono inserire nell'apposito spazio telematico del Sistema Start la scansione della ricevuta di pagamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà

essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine del giorno 3 settembre 2022, alle ore 23,00**, l'offerta composta da:

A- Documentazione Amministrativa

B – Documentazione Economica composta dall'offerta Economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Start offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per le modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda al manuale d'uso raggiungibile al seguente indirizzo internet:

https://start.toscana.it/pleiade/comune/start/documenti/istruzioni/Manuale_d_uso_per_gli_Operatori_Economici_per_l_utilizzo_della_piattaforma_START.pdf

14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema telematico la domanda di partecipazione, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione amministrativa è costituita da:

15.1 Domanda di partecipazione

La “**Domanda di partecipazione**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del d.p.r. 445/2000, viene generata dal sistema telematico in seguito all'inserimento dei dati richiesti nei form online, e deve essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema telematico come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio PC il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema telematico;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema telematico. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema telematico il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare nella domanda anche i dati anagrafici e di residenza **di** tutti i soggetti che **ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Si precisa che il concorrente nella compilazione della domanda deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:

- Amministratore munito del potere di rappresentanza;
- direttore tecnico;

nonché nel campo soci:

Per le SNC: indicare i soci

Per le SAS: indicare i soci specificando se accomandatari o accomandanti

Per altri tipi di società o consorzio indicare:

- in presenza di socio unico persona fisica, il nominativo del socio e che si tratta di socio unico;
- in caso di società con meno di quattro soci, in presenza di socio di maggioranza persona fisica il nominativo dello stesso;
- in caso di società con due soci persone fisiche entrambi titolari ciascuno del 50% del capitale indicare entrambi i nominativi;
- membri del consiglio cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- soggetti membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza;
- soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo.

Quando non ricorrano le ipotesi sopra indicate, nel campo soci, scrivere "assenti";

Per le altre forme di partecipazione, nel campo soci, scrivere "assenti".

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

- **compilare i form online** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione ", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gare**;

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema telematico;

Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei PDF "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page del sistema START;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema telematico e ad essi riferiti;

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico.

In particolare:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara;

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi l'imposta di bollo è però dovuta solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di forma associata, la suddetta documentazione deve essere inserita, sul sistema telematico nell'apposito spazio, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

15.2 Documento di gara unico europeo (Dgue)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27.07.2016.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice;

b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice.

IMPORTANTE: Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 D.Lgs. 50/2016 e già indicati nella domanda di partecipazione (se impresa individuale: titolare e direttore tecnico; se società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; se società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; se altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. In caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere riferite ad entrambi i suddetti soci). I nominativi dei soggetti abilitati alla rappresentanza dell'operatore economico, devono essere inseriti nella parte II lettera B (informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico) del DGUE. Nel caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari, di GEIE, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE e firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE dovrà essere compilato come segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C (Art.89 del Codice)

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 e seguenti del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

In questa sezione nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del Codice (parte III lett. B), in considerazione della modifica del predetto comma intervenuta con la Legge 120/2020, è necessario che l'O.E. indichi sia le violazioni tributarie e/o previdenziali definitivamente accertate, che quelle non definitivamente accertate e, anche per queste, fornisca informazioni dettagliate qualora abbia ottemperato o intenda ottemperare ai suoi obblighi.

Nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. b) del Codice è necessario rendere le dichiarazioni per tutte le lettere indicate: a) fallimento; b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità aziendale. Attenzione anche alla compilazione della sezione relativa all'art. 80, c. 5 lett. c), c bis), c ter), c quater) e f-ter) che richiede di rendere le dichiarazioni per **ciascuna** ipotesi.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.7.1

del presente disciplinare;

b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale di cui all'art.7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

N.B. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/ procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Il DGUE compilato e l'eventuale documentazione richiesta in caso di avvalimento dovranno essere inseriti nel sistema telematico, nell'apposito spazio "DGUE", creato nelle richieste amministrative.

15.3 Dichiarazioni integrative :

- **Dichiarazione di impegno** per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia. ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Tale dichiarazione di impegno dovrà essere allegata nell'apposito spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

- **dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione a corredo:

- Garanzia provvisoria (punto 10 del presente disciplinare):

- Nel caso in cui il concorrente vi provveda mediante polizza o fideiussione, la stessa deve essere presentata in originale, formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico, firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema telematico la scansione della polizza/fideiussione originale cartacea, allegando la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, reperibile nella documentazione di gara. Nel caso in cui il concorrente vi provveda in una delle altre forme previste dall'art. 93 del Codice, dovrà essere inserita la copia scansionata dell'avvenuto relativo versamento.

Il concorrente che presenta la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dovrà inserire la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allegare copia conforme della relativa certificazione.

La relativa documentazione dovrà essere inserita nell'apposito spazio informatico "Garanzia provvisoria"

- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Dovrà essere allegata, nell'apposito spazio "Contributo ANAC", la ricevuta di pagamento del contributo stesso, pari a € 70,00, di cui al punto 12 del presente disciplinare.

- Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere corredata dall'imposta di bollo di € 16,00, da pagare con le seguenti modalità: - tramite bonifico su c/c di tesoreria n. C/C 42124056 IBAN IT86R0538714102000042124056

BIC - SWIFT: BPMOIT22XXX presso Bper Banca s.p.a sede di Arezzo Corso Italia 177/179 angolo via Crispi 1/3 Arezzo.

In tutte le opzioni deve essere indicata la causale di versamento: "imposta di bollo per offerta gara " raccolta, il carico, il trasporto per conferimento ad impianto e smaltimento/recupero dei rifiuti CIG. **9332439C48**" La ricevuta del versamento deve essere allegata, a mezzo scanner, nella piattaforma Start, nell'apposito spazio "ricevuta pagamento imposta di bollo".

Si avverte che, qualora non venga inviata la ricevuta di cui sopra, la documentazione di gara verrà inoltrata, per la regolarizzazione, all'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa.

E' consentito il sistema di pagamento tramite sistema Pago PA; pertanto l'operatore economico, qualora intendesse utilizzare il suddetto sistema in alternativa alle altre modalità di pagamento indicate dal presente disciplinare, potrà attivare il seguente percorso:

1- Collegarsi al sito internet del comune di Arezzo-sezione pagoPa- di cui al seguente link:<https://pagopa.comune.aretzo.it;>

2- Selezionare la voce di entrata di proprio interesse, ove sono fornite tutte le istruzioni relative alla compilazione del pagamento, cliccare vai al tasto "vai alla pagina di pagamento" e si aprirà il form del sito "IRIS" di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento;

3- L'operatore che intende avvalersi di tale tipologia alternativa alle altre forme di pagamento, utilizzerà l'apposita ricevuta e la inserirà nell'apposito spazio nella sezione "Richieste" di START, appositamente creato dalla stazione appaltante.

- PASSOE

Il concorrente, inoltre, dovrà produrre, inserendolo nell'apposito spazio informatico, denominato Passoe, copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCpass (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione").

In adempimento a quanto previsto dall'art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. - del 30.10.2013, la Stazione Appaltante procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare la BDNCP, per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.anac.it.

L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCpass e individuata la presente procedura di affidamento, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inviato alla Stazione Appaltante con le modalità sopra indicate.

- Patto d'integrità'

Il concorrente dovrà inserire nell'apposito spazio informatico denominato "Patto d'integrità" il relativo documento, reso disponibile nella documentazione di gara, firmato digitalmente per accettazione.

- Conformità garanzia provvisoria

Il concorrente inserisce nell'apposito spazio "Conformità cauzione" l'eventuale modello messo a disposizione nella documentazione allegata, compilato e firmato digitalmente.

-Dichiarazione smaltimento rifiuti

Il concorrente inserisce nell'apposito spazio "Dichiarazione smaltimento rifiuti" la dichiarazione del proprietario o gestore di almeno due impianti di recupero / smaltimento circa la disponibilità a ricevere rifiuti C.E.R. 19.12.04 per un quantitativo totale di circa 2000 t stimate, di cui al punto 7.1 lettera c).

15.5 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

15.6 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

-copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

-atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

-dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

-dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

-Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI

costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 dovranno essere rese nell'apposito spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva", creato nelle richieste amministrative.

N.B. Ogni ulteriore documentazione che l'operatore intenderà allegare a corredo della documentazione indicata nei punti suddetti, dovrà essere inviata utilizzando lo spazio informatico apposito, denominato "***Documentazione amministrativa aggiuntiva***".

16 – CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

16.1 OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica, per ciascun lotto, il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form online accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica è determinata dal **ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali**, applicato all'importo a base di gara pari a **€ 570.000,00**, al netto dell'iva.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre i seguenti importi comprensivi dell'offerta medesima:

- nell'apposito spazio **“oneri della sicurezza afferenti l'impresa”**, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- nell'apposito spazio **“costo della manodopera”**, la stima dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;

Gli **“oneri della sicurezza afferenti l'impresa”** e il **“costo della manodopera”** costituiscono un di cui dell'offerta economica.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

2.a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

2.b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

2.c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di appalto di ciascun lotto di partecipazione.

17 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

18 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura della documentazione amministrativa si svolgerà in data successiva alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte .

N.B. Si precisa che nella presente lettera invito non viene indicata alcuna data per l'apertura delle offerte, in quanto, come rilevato dalla ormai consolidata giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370, 3 marzo 2018, TAR Campania, sez. I sent. n. 725, 2 febbraio 2018, Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n.8333; Consiglio di Stato, sezione III, n. 7039 pubblicata il 13 dicembre 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre 2016, n. 4050; Consiglio di Stato sez.V, 01.03.2021 n.1700, Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 22/03/2022, n. 190), nella gara telematica non sussiste l'obbligo della seduta pubblica, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

A sostegno di tale posizione è stato rilevato che l'art. 58 del Codice, il quale contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non contempla alcuna fase pubblica. In tale contesto normativo, pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso ma alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) ed ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370).

In altri termini, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica.

Il RUP, operando attraverso il Sistema telematico della piattaforma start, nella prima seduta stabilita per il giorno 6 settembre 2022, alle ore 10,00, procederà:

- a) alla verifica della documentazione amministrativa presentata;
- b) all'attivazione dell'eventuale soccorso istruttorio.

Successivamente procederà a:

- redigere apposito verbale delle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni dei concorrenti e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Nei confronti degli operatori economici ammessi, il Rup procederà:

- all'apertura delle buste, chiuse elettronicamente, contenenti le offerte economiche,
- all'approvazione della documentazione economica valutata;
- all'individuazione delle offerte anomale;

- alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre eventuali dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

19 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il RUP procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La piattaforma START procederà in automatico alla valutazione delle offerte economiche valide e alla formazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte economiche di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante in applicazione dell'art.77 del R.D. n.827 del 1924.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art.97, comma 1 del Codice, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante (RUP), spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si precisa che, trattandosi di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo", la congruità delle offerte sarà valutata dal RUP ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.

Ai sensi del comma 3-bis del Codice, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il RUP secondo quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del Codice, richiede la presentazione per iscritto delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche delle offerte ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte

che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino inaffidabili.

21 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni, Il Rup formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali avverrà ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, nei confronti dell'offerente risultato aggiudicatario.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'amministrazione prima dell'aggiudicazione efficace procede a richiedere i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

I controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

In caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.c.d. Codice antimafia).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e non può avvenire, ai sensi del comma 9, art.32 del Codice, prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi del comma 1, lettera a) art.8 del D.L. 76/2020, modificato dall'art.51 del D.L. n.77/2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, con le modalità di cui al comma 14, art.32 del Codice.

Garanzia definitiva e coperture assicurative

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta sia la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice cui si fa espresso rimando, sia le coperture assicurative previste dall'art.7 del Capitolato speciale d'appalto.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Penalità

Per quanto riguarda le penalità, si rimanda alla disciplina di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c) bis del Codice.

22- PRECISAZIONI

Per tutto quanto non meglio precisato nella presente Lettera d'Invito, si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia.

Inoltre si precisa che:

- non saranno ammesse offerte:

- a) uguali o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e oggetto dell'offerta economica;
- b) plurime, condizionate, alternative;

- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerte già presentate;

- è possibile, nei termini fissati (prima della scadenza della presentazione delle offerte), ritirare l'offerta presentata sul sistema telematico: una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati, presentare una nuova offerta;

- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione;

-la presentazione dell'offerta è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;

- la S.A. potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta economicamente conveniente;

- la S.A. si riserva la facoltà di:

- non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

- non procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art 95 comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;

- non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico o, comunque, vi siano impedimenti di qualsiasi natura;

- è espressamente stabilito che l'offerta per il concorrente è vincolante per tutto il periodo indicato dal bando (180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte). Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti - ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice - di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima S.A. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara mentre l'Ente resterà vincolato solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

- l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta;

- il provvedimento di aggiudicazione definitiva, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Ente;

- tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;

– si richiamano gli obblighi di cui al “Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D.Lgs. 165/2013”, nonché quelli previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo (visionabile al seguente link del sito Comune di Arezzo: <https://www.comune.arezzo.it/codice-comportamento-dei-dipendenti-pubblici>), i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o realizzatori di opere in favore del Comune;

23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura, sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Arezzo e nell'ambito del contenzioso amministrativo il T.A.R. della Toscana.

È espressamente esclusa la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice.

24- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre che nelle fattispecie previste dall'art. 108 del Codice, il Comune di Arezzo ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:

A) interruzione parziale o totale dei servizi richiesti o delle attività ausiliarie accessorie, verificatasi senza giustificati motivi;

B) grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato da parte dell'appaltatore tale che, a giudizio insindacabile del Comune, risultino non soddisfatte le esigenze per le quali fu costituito il rapporto tra le parti e sia pregiudicata la fiducia nei successivi adempimenti.

C) in caso di frode, di gravi negligenze, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

D) per l'applicazione di sanzioni in materia di tutela del lavoro da parte delle autorità competenti.

E) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi che abbiano arrecato o possano arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e nei termini prefissati dal Comune;

F) qualora la ditta perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara attraverso la quale è stata individuata quali, ad esempio, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La risoluzione diventerà senz'altro operativa, previo contraddittorio, a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale invierà per iscritto all'impresa aggiudicataria presso il domicilio eletto, con preavviso di 15 giorni.

Il Comune di Arezzo può inoltre risolvere il contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute e dai mancati guadagni. Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta aggiudicataria inadempiente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, co 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi, l'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

Si applicano le disposizioni previste dall'art.109 del Codice in caso di recesso qualora ne ricorrano le fattispecie.

25 -OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26- ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante istanza da inoltrare tramite l'apiattaforma START ovvero direttamente alla PEC del Comune di Arezzo, all'attenzione del RUP.

27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21, e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita informativa privacy allegata alla documentazione di gara.